

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

ex D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

 PedersoliGattai

ATTIVITÀ	DATA
PRIMA EMISSIONE	30/04/2024

INDICE

1.	QUADRO NORMATIVO E DEFINIZIONI RILEVANTI	3
1.1	QUADRO NORMATIVO.....	3
1.2	DEFINIZIONI RILEVANTI	4
2.	DESTINATARI DELLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING	5
3.	PRINCIPI GENERALI	5
4.	CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI E TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI	6
4.1	CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	6
4.2	TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO WHISTLEBLOWING	7
5.	CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	8
5.1	PIATTAFORMA INFORMATICA	8
5.2	INCONTRO DI PERSONA ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE	8
5.3	SEGNALAZIONI TRASMESSE SU CANALI E/O A SOGGETTO NON COMPETENTE	8
6.	GESTORE E PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	9
6.1	GESTORE DELLA SEGNALAZIONE.....	9
6.2	PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	9
7.	CONFLITTO DI INTERESSI	11
8.	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	11
9.	CONDIZIONI E CANALI PER LA SEGNALAZIONE ESTERNA	12
9.1	CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE ESTERNA.....	12
9.2	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	12
10.	DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA..	12
10.1	DIVULGAZIONE PUBBLICA	12
10.2	DENUNCIA ALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA	12
11.	TUTELA DEL SEGNALANTE E DELLE PERSONE COLLEGATE	13
11.1	RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE	13
11.2	DIVIETO DI RITORSIONE	13
11.3	CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLE MISURE DI PROTEZIONE	14
11.4	ULTERIORI SOGGETTI CUI SONO ESTESE LE MISURE DI PROTEZIONE	14
11.5	CONTENUTO DELLE MISURE DI PROTEZIONE	15
12.	COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E REPORTISTICA	15
13.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
14.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	16
15.	FORMAZIONE.....	17
16.	SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI	17
17.	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA	17

1. QUADRO NORMATIVO E DEFINIZIONI RILEVANTI

1.1 QUADRO NORMATIVO

Il Decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 «Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali», entrato in vigore a far data dal 30 marzo 2023, disciplina compiutamente lo strumento del c.d. “*whistleblowing*” prevedendo l’obbligo per determinati soggetti (sia pubblici sia privati) – tra i quali rientra anche lo Studio – di provvedere a:

- istituire specifici canali di segnalazione interna, tali da consentire di effettuare segnalazioni in forma scritta, anche con modalità informatiche, od orale, tramite linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto;
- garantire la riservatezza dell’identità delle persone segnalanti, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione e della relativa documentazione;
- affidare la gestione dei canali di segnalazione ad un ufficio interno autonomo, ovvero ad un soggetto esterno autonomo, prevedendo l’impiego di personale specificamente formato;
- valutare ed istruire le segnalazioni, raccogliendo le informazioni ulteriori necessarie e adottando ogni misura, anche a livello disciplinare, nei confronti del segnalato (se la segnalazione si rivela fondata) o del segnalante (se la segnalazione risulta infondata per malafede o con colpa grave);
- non adottare alcuna Misura Ritorsiva nei confronti dei soggetti che effettuano la segnalazione (sempre che detta segnalazione non risulti strumentale, in malafede o effettuata con colpa grave);
- informare in maniera chiara ed efficace i destinatari della presente procedura, garantendo la più ampia diffusione e accessibilità della stessa ai propri dipendenti ed anche ad ogni ulteriore soggetto (fornitori, consulenti, lavoratori autonomi, ecc..) che intrattenga rapporti con lo Studio ai sensi dell’art. 3, co. 3 D.lgs. 24/2023.

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all’interno degli enti cui si applica la normativa appositi “canali interni” per ricevere le segnalazioni.

Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all’origine delle questioni oggetto della segnalazione.

La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste allora i segnalanti possono ricorrere al “canale esterno” di segnalazione attivato presso ANAC usufruendo delle medesime tutele.

Nell’ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, anche la divulgazione pubblica.

Rimane salvo il potere (e in alcuni casi il dovere) di rivolgersi all’Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti.

In materia whistleblowing assumono infine rilevante valore anche le Linee guida approvate dall’ANAC con delibera del 12 luglio 2023, agevolmente consultabili accedendo al sito web istituzionale dell’ANAC stesso, ed in particolare alla sezione “Consulta documenti”, oppure tramite il link:

<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>.



1.2 DEFINIZIONI RILEVANTI

ANAC: si intende l'Autorità Nazionale Anti-Corruzione.

Canali di Segnalazione: i canali messi a disposizione dallo Studio per inoltrare le Segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Codice Privacy: il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", e sue successive integrazioni e modificazioni.

Comitato whistleblowing: comitato interno allo Studio, responsabile per la gestione delle segnalazioni in conformità alle disposizioni del d.lgs. 24/2023.

Destinatari: i soggetti a cui la Procedura whistleblowing si rivolge: (a) tutto il personale dipendente, sia full-time sia part-time, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato; (b) tutti i Soci e i professionisti che collaborano con lo Studio (e.g. *Partner, Of Counsel, Counsel, Associate, Trainee*) (c) soggetti esterni: controparti contrattuali dello Studio con cui lo stesso addivenga ad una forma di collaborazione contrattualmente regolata (e.g. *partners commerciali, professionisti, fornitori, lavoratori autonomi, consulenti, agenti, ecc.*) non rientrante nel punto (b) di cui sopra.

Decreto 231: il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e sue successive integrazioni e modificazioni.

Decreto whistleblowing: il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».

Direttiva whistleblowing: la Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Divulgazione Pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: si tratta di una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

GDPR: il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Informazioni sulla Violazione: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico nei termini previsti dalla presente procedura, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Linee Guida ANAC: "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" - Delibera ANAC n. 311 del 12.7.2023.

Persona Coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione o Segnalazione Esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente o per la quale è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria.



Procedura whistleblowing o Procedura: la presente procedura.

Ritorsione o Misure Ritorsive: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalante: il soggetto che effettua la Segnalazione.

Segnalazione: tutte le comunicazioni, scritte od orali, di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione Anonima: quando le generalità del Segnalante non sono note né altrimenti individuabili per volontà del Segnalante.

Segnalazione Interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna di cui al Capitolo 5 della Procedura.

Segnalazione Esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione esterna indicati al Capitolo 9 della Procedura.

Segnalazione whistleblowing: la segnalazione di una violazione che rientra nell'ambito applicativo definito agli artt. 2 e 3 del D.lgs. 24/2023.

Segnalazioni Ordinarie: sono le segnalazioni che si riferiscono a comportamenti, atti od omissioni che non rientrano nell'ambito di applicazione di cui al Decreto whistleblowing che tuttavia siano relative a: (a) un reato o un illecito, una violazione o un tentativo di nascondere una violazione di un impegno internazionale regolarmente ratificato o approvato dall'Italia; (b) una violazione di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale adottato sulla base di un impegno internazionale regolarmente ratificato.

Studio: PedersoliGattai, con sede legale in Via Principe Amedeo 5, 20121, Milano

Violazioni: i comportamenti e gli illeciti richiamati dalla procedura al paragrafo n. 4.2.

2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING

La Procedura whistleblowing si rivolge ai Destinatari.

In particolare:

- (a) tutto il personale dipendente, sia *full-time* sia *part-time*, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato;
- (b) tutti i Soci e i professionisti che collaborano con lo Studio (*e.g. Partner, Of Counsel, Counsel, Associate, Trainee*);
- (c) soggetti esterni: controparti contrattuali dello Studio con cui lo stesso addivenga ad una forma di collaborazione contrattualmente regolata (*e.g. partners commerciali, professionisti, fornitori, lavoratori autonomi, consulenti, agenti, ecc.*) non rientrante nel punto (b) di cui sopra.

3. PRINCIPI GENERALI

La Procedura si basa sui seguenti pilastri: (i) la protezione dalle Segnalazioni in malafede; (ii) la protezione del Segnalante; (iii) la tutela della riservatezza della Segnalazione.

Le persone coinvolte nella presente Procedura whistleblowing operano nel rispetto del sistema normativo e organizzativo, dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con la legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

- CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA – La Procedura whistleblowing rappresenta un elemento fondamentale per garantire piena consapevolezza ed un efficace presidio dei rischi, nonché per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.
- PROTEZIONE DALLE SEGNALAZIONI IN MALAFEDE – Tutti i soggetti sono tenuti al

rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al Segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla Segnalazione. Più in generale, lo Studio garantisce adeguata protezione dalle Segnalazioni in "malafede", censurando simili condotte ed informando che le Segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare e/o altrimenti recare pregiudizio, nonché ogni altra forma di abuso sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti. Nell'ambito delle Segnalazioni whistleblowing i soggetti segnalati godono delle tutele previste dal Decreto whistleblowing.

- IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DI GIUDIZIO – Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le Segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.
- TUTELA DELLA RISERVATEZZA – Lo Studio (e per conto di essa tutti i soggetti che prendono parte al processo di whistleblowing) in ogni fase e attività disciplinata dalla presente Procedura tutela rigorosamente la riservatezza delle Informazioni sulla Violazione, dell'identità del Segnalante e delle altre persone (fisiche o giuridiche) ad esso collegate (e.g. Facilitatori), nonché della Persona Coinvolta, in stretta aderenza al disposto dell'art. 12 del Decreto whistleblowing e nella più scrupolosa osservanza dei limiti ed obblighi di legge applicabili al caso concreto.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI E TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI

4.1 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Quando si invia una Segnalazione, i Segnalanti sono invitati a fornire il maggior numero di informazioni dettagliate. Fornire informazioni precise consente un'indagine più efficiente della Segnalazione.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi possibili in sua conoscenza, utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, sebbene non sia indispensabile che la persona segnalante disponga di prove sufficienti a dimostrare il fatto riportato.

Fatto salvo il diritto all'anonimato del Segnalante, si auspica pertanto che le Segnalazioni contengano i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dello Studio, o del rapporto che lo lega a quest'ultima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi o potrebbero essere commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o comunque altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui è ascritta la condotta segnalata (e.g. qualifica, rapporto di lavoro, ecc.);
- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti di cui alla Segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione utile a riscontrare la sussistenza dei fatti segnalati.

È consentita la possibilità di presentare Segnalazioni anonime, tenendo tuttavia in considerazione che, laddove fossero necessarie ulteriori informazioni per verificare le Violazioni segnalate, la condizione di anonimato potrebbe comportare l'impossibilità di stabilire un contatto con il Segnalante (anonimo) e, laddove non sia possibile accertare autonomamente i fatti, condurre all'archiviazione della verifica. In ogni caso, come spiegato nel pertinente paragrafo (v. *infra*, par. 11.2 e 11.3), le tutele previste dalla normativa (e dalla

Procedura) contro misure o atti ritorsivi sono estese, al ricorrere delle condizioni richieste, anche ai Segnalanti anonimi la cui identità sia comunque emersa a seguito della Segnalazione.

La Procedura si applica sia per la gestione delle Segnalazioni whistleblowing sia per la gestione delle Segnalazioni ordinarie, ma le tutele previste dal Decreto whistleblowing saranno applicabili, nelle condizioni ivi previste, solo alle prime.

4.2 TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO WHISTLEBLOWING

Ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto whistleblowing per i soggetti del settore privato, tra i quali rientra anche lo Studio, le Violazioni oggetto di Segnalazione si riferiscono a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI – Si tratta di:
 - illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto meglio definite;
 - reati-presupposto per l'applicazione del Decreto 231.
- VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA – Si tratta di:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa.

In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: (i) contratti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell'ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (viii) salute pubblica; (ix) protezione dei consumatori; (x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti, anche pericolosi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).

Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni

dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Lo Studio, in conformità con la disciplina vigente, fornisce i seguenti canali per le segnalazioni interne delle Violazioni.

5.1 PIATTAFORMA INFORMATICA

Lo Studio mette a disposizione dei Destinatari una piattaforma informatica:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/pglex>

fornita dal provider *Whistleblowing Software*, dedicata alla segnalazione di Violazioni ai sensi del Decreto whistleblowing, che consente di effettuare segnalazioni sia in forma scritta sia mediante registrazione vocale.

È prevista la possibilità di effettuare le operazioni anche in forma anonima, fermo quanto già osservato (v. *supra*, par. 4.1) circa i limiti all'accertamento dei fatti potenzialmente derivanti da tale condizione.

La persona che intende segnalare una Violazione può:

- accedere alla piattaforma tramite il link indicato; e
- inserire la Segnalazione e ottenere un codice univoco quale credenziale personale per accedere all'area dedicata alla sua Segnalazione

La stessa procedura dovrà essere effettuata dal Segnalante anche per verificare lo stato della propria Segnalazione, interagire con il Gestore, nonché trasmettere ulteriore documentazione e/o osservazioni.

Sempre attraverso la piattaforma:

- è possibile allegare ulteriore documentazione a supporto della propria Segnalazione.
- l'avviso di presa in carico della Segnalazione verrà comunicato al Segnalante entro sette giorni dalla sua effettuazione.
- entro tre mesi dal ricevimento dell'avviso di presa in carico della Segnalazione, il Comitato whistleblowing fornisce un riscontro sulla medesima (e.g. risultanze, azioni intraprese, eventuale archiviazione) al Segnalante.

5.2 INCONTRO DI PERSONA ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE

È possibile effettuare una Segnalazione anche mediante un incontro di persona, da accordarsi entro un termine ragionevole.

L'incontro è da richiedersi attraverso la piattaforma di cui sopra, inviando una segnalazione con ad oggetto esclusivamente la richiesta di incontro di persona.

Nel caso la segnalazione riguardi uno dei membri del Comitato whistleblowing, il Segnalante potrà scegliere, già in fase di immissione della Segnalazione sulla piattaforma, di indirizzare quest'ultima solo agli altri membri (o ad un membro soltanto) del Comitato.

5.3 SEGNALAZIONI TRASMESSE SU CANALI E/O A SOGGETTO NON COMPETENTE

Eventuali Segnalazioni che dovessero pervenire al di fuori dei canali di cui sopra e/o a soggetti diversi da quello competente ad esaminarle saranno trasmesse, entro sette giorni dal loro ricevimento, al Comitato dandone contestuale notizia al Segnalante.

6. GESTORE E PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

6.1 GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Lo Studio ritiene di individuare nel Comitato whistleblowing l'organo deputato a gestire il processo di segnalazione (il “**Gestore della Segnalazione**” o anche solo “**Gestore**”).

Le verifiche e gli accertamenti successivi alla ricezione della Segnalazione sono svolti dal Gestore con l'eventuale supporto degli organi aziendali di volta in volta interessati dalla Segnalazione e/o di consulenti esterni, estendendo ad essi l'obbligo di tutelare la riservatezza del Segnalante, della Persona Coinvolta e delle Informazioni sulla Violazione.

Qualora all'esito delle verifiche svolte emerga la fondatezza della Segnalazione potrà procedersi all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva eventualmente applicabile.

6.2 PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Più nello specifico, il processo di gestione della Segnalazione è articolato come segue.

- **FASE 1 – AVVIO DELL'INDAGINE:** il processo di gestione della Segnalazione viene avviato nel momento in cui il Comitato viene a conoscenza della Segnalazione attraverso i canali sopramenzionati.

Appena ricevuta, e comunque entro sette giorni dalla data di ricezione, il Comitato:

- valuta l'eventuale presenza di conflitti d'interesse che possano minare l'indipendenza e l'imparzialità nella gestione della Segnalazione;
- rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione.

Alla presenza di conflitto d'interesse, il membro coinvolto è escluso *ex-ante* (in automatico dalla Piattaforma stessa di gestione) dalla gestione della Segnalazione, che verrà svolta dagli altri membri del Comitato – che non versano in tale condizione – sempre in conformità alla presente procedura.

- **FASE 2 – VALUTAZIONE PRELIMINARE:** il Comitato, a seguito della FASE 1, effettua una prima valutazione relativa alla riconducibilità della Segnalazione nell'ambito del Decreto whistleblowing. All'esito può decidere:
 - chiedere al Segnalante ulteriori informazioni/integrazioni specialmente se quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato per valutare la rilevanza della Segnalazione ai sensi del Decreto whistleblowing; oppure
 - archiviare:
 - in caso di Segnalazione non rilevante ai sensi del Decreto whistleblowing, se rilevante per altre tematiche riguardanti l'attività dello Studio, informa le persone competenti per l'ambito di riferimento;
 - per manifesta infondatezza/assenza di elementi idonei a giustificare accertamenti;
 - se accerta il contenuto generico della Segnalazione, tale da impedire la comprensione dei fatti, e/o la documentazione non sia appropriata.
 - procedere alla Valutazione nel merito in presenza di una Segnalazione rilevante ai sensi del Decreto whistleblowing.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.lgs. 24/2023, il Comitato fornisce un riscontro alla segnalazione, direttamente al Segnalante, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

In mancanza di tale avviso, il riscontro in questione è trasmesso al Segnalante entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della



segnalazione.

- FASE 3 – VALUTAZIONE NEL MERITO: il Comitato, a seguito della FASE 2, valutata la pertinenza della Segnalazione al Decreto whistleblowing, procede:
 - con l'attività di indagine e di analisi del merito, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali e/o tramite l'ausilio di consulenti nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza (secondo le previsioni dell'art. 12 del Decreto whistleblowing), nonché con ogni attività ritenuta opportuna (anche dal punto di vista costi-benefici), inclusa l'audizione del Segnalante e/o eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati. Per quanto concerne la Persona Coinvolta, invece, la comunicazione circa l'avvio e l'esito dell'indagine avviene solo nel caso in cui emerga la necessità di adottare specifici provvedimenti nei suoi confronti e in ogni caso, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL di riferimento, oppure per necessità istruttorie. Ai sensi dell'art. 12 comma 9 Del Decreto whistleblowing, la Persona Coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche con procedimento cartolare (i.e. acquisizione osservazioni scritte e documenti);
 - a formalizzare entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (o in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla data di presentazione della Segnalazione) gli esiti degli accertamenti svolti in un apposito documento. Tale documento deve indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:
 - i dati della Segnalazione;
 - le verifiche svolte, gli esiti delle stesse ed eventuali soggetti terzi coinvolti (interni e/o esterni allo Studio) coinvolti nell'espletamento delle stesse;
 - la valutazione di sintesi con specifica indicazione della condotta illecita accertata o non accertata e delle relative valutazioni.
 - a fornire il riscontro al Segnalante entro i termini di cui sopra.
- FASE 4 – CONCLUSIONE DELL'INDAGINE: terminata l'attività della FASE 3 il Comitato whistleblowing deve comunicare l'esito, tramite una relazione scritta, dettagliando l'attività svolta al Management Team dello Studio:
 - in caso di esito negativo, archiviando l'indagine;
 - in caso di esito positivo, suggerendo eventualmente l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o azioni nei confronti di soggetti terzi all'organizzazione.
- FASE 5 – MONITORAGGIO E AZIONI SUCCESSIVE: se dalla FASE 4 dovesse emergere la necessità di azioni correttive il Comitato informa il Management Team dello Studio, che, dopo la loro adozione, ne monitora anche lo stato di attuazione.

Il Comitato tiene traccia di tutte le Segnalazioni ricevute, con indicazione, a titolo meramente indicativo ma non esaustivo dei seguenti elementi: (i) tipologia di Segnalazione ricevuta (i.e. irregolarità amministrative, frodi, corruzioni etc.); (ii) Segnalato e Segnalante; (iii) data di ricezione e valutazione della Segnalazione; (iv) valutazione preliminare e relativa motivazione.

La documentazione relativa alle Segnalazioni, predisposta e/o pervenuta durante il processo di gestione delle stesse, è strettamente confidenziale. Tale documentazione è archiviata e conservata nel rispetto delle norme vigenti da parte del Comitato in un'apposita sezione riservata della piattaforma esterna di cui sopra, idonea a garantire la riservatezza e non modificabilità delle informazioni ivi archiviate, cui potranno accedere i soli soggetti legittimati ai sensi della presente Procedura per gli scopi in essa previsti e/o nei casi previsti dalla legge.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di



cui all'art. 12 del Decreto whistleblowing e del principio di cui agli artt. 5(1)(e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del Codice Privacy, fatti salvi tempi di conservazione più lunghi determinati da richieste/ordini delle Autorità o dalla difesa dei diritti dello Studio in giudizio.

7. CONFLITTO DI INTERESSI

Qualora la Segnalazione dovesse coinvolgere, anche indirettamente (e.g. quali testimoni dei fatti), uno o più componenti del Comitato, minando l'indipendenza e l'imparzialità nella gestione, tali soggetti verranno esonerati dalla gestione della Segnalazione.

Alcuni esempi di conflitto di interesse:

- uno o più membri del Comitato siano i presunti responsabili della violazione;
- uno o più membri del Comitato abbiano un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;
- uno o più membri del Comitato siano testimoni dei fatti oggetto della Segnalazione.

Nel caso la segnalazione riguardi uno dei membri del Comitato whistleblowing, il Segnalante potrà scegliere, già in fase di immissione della Segnalazione sulla piattaforma, di indirizzare quest'ultima solo agli altri membri (o ad un membro soltanto) del Comitato.

Una volta rilevato il conflitto di interesse, ancorché potenziale, ovvero nei casi in cui è già evidenziato dal Segnalante, ai soggetti in conflitto di interessi è inibita la visualizzazione di qualsiasi informazioni pertinente alla Segnalazione e a tali soggetti è fatto divieto di gestire e/o influenzare in alcun modo il processo relativo a detta Segnalazione.

8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le Segnalazioni (e le informazioni in esse contenute) non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Lo Studio adotta le medesime modalità di tutela previste a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (ad esempio, le richieste dell'Autorità giudiziaria, etc.).

Nell'ambito del procedimento disciplinare:

- l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione dell'identità.
- in quest'ultimo caso, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante e/o delle informazioni da cui essa può ricavarsi è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona Coinvolta.

Il Comitato tutela altresì l'identità delle Persone Coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante (v. *infra*, Cap. 11).

9. CONDIZIONI E CANALI PER LA SEGNALAZIONE ESTERNA

9.1 CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE ESTERNA

A determinate condizioni è possibile trasmettere una Segnalazione Esterna all'ANAC ed usufruire della tutela prevista dal Decreto whistleblowing.

La persona segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di Segnalazione interna previsto dalla presente procedura non è attivo;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero possa determinare il rischio di Ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

9.2 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Per le Segnalazioni Esterne è necessario accedere, al servizio *whistleblowing* sul sito istituzionale di ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) che prevede la possibilità:

- di effettuare una Segnalazione tramite apposita piattaforma informatica ANAC;
- di effettuare una Segnalazione orale, utilizzando il servizio con operatore specializzato;
- richiedere un incontro di persona con il personale ANAC entro un termine ragionevole.

Tutte le informazioni necessarie all'utilizzo dei canali di segnalazione di cui sopra sono reperibili dai Destinatari nelle Linee Guida ANAC (v. ivi, Parte Seconda, pp. 50 e ss.), all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>.

10. DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

10.1 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la Divulgazione Pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Potrà procedersi alla Divulgazione Pubblica, usufruendo comunque delle tutele previste dal Decreto whistleblowing, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) ad una Segnalazione Interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una Segnalazione Esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al Segnalante entro termini ragionevoli;
- b) la persona ha già effettuato direttamente una Segnalazione Esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al Segnalante entro termini ragionevoli;
- c) la persona effettua direttamente una Divulgazione Pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete, e quindi non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- d) la persona effettua direttamente una Divulgazione Pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito.

10.2 DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA



Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato rilevante per l'applicazione del D.lgs. 24/2023.

Si precisa che, qualora il Segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. – di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

11. TUTELA DEL SEGNALANTE E DELLE PERSONE COLLEGATE

11.1 RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Al fine di incoraggiare la Segnalazione di eventuali illeciti, lo Studio garantisce la riservatezza del Segnalante anche al fine di preservarlo da eventuali ritorsioni interne o atti discriminatori.

In particolare, lo Studio garantisce che l'identità del Segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e che tutti i soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione siano tenuti a tutelarne la riservatezza, ad esclusione dei casi di seguito indicati:

- qualora sia configurabile una responsabilità del Segnalante a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale;
- il Segnalante incorra in responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile;
- nelle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

11.2 DIVIETO DI RITORSIONE

Il decreto prevede, a tutela del Segnalante, il divieto di ritorsione definita «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto». Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche “solo tentata o minacciata”.

Segue un'elencazione delle ritorsioni, pur tuttavia con carattere non esaustivo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo/orario di lavoro, riduzione dello stipendio;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;



- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità di trovare un'occupazione in futuro;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

11.3 CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLE MISURE DI PROTEZIONE

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti:

- a) il soggetto che ha segnalato, denunciato o effettuato la Divulgazione Pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni siano veritiere e rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto whistleblowing;
- b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto whistleblowing e di cui anche alla presente procedura.
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione, Divulgazione Pubblica e denuncia effettuata all'autorità giudiziaria e le Misure Ritorsive subite.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la Divulgazione Pubblica. In difetto delle condizioni di cui sopra le Segnalazioni, Divulgazioni Pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non troverà applicazione.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non si applica in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del Segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al Segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Per effetto delle misure di protezione previste dagli art. 17 e ss. del Decreto whistleblowing i segnalanti, ove abbiano rispettato la disciplina prevista per la segnalazione della violazione e versino nelle condizioni, anche di buona fede soggettiva, previste dalla medesima, non possono subire alcuna Ritorsione in ragione dell'avvenuta presentazione della Segnalazione.

11.4 ULTERIORI SOGGETTI CUI SONO ESTESE LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione previste dal Decreto whistleblowing si applicano anche:

- ai facilitatori che hanno assistito il segnalante nel processo di segnalazione;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una Divulgazione Pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo/parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante (o di colui ha effettuato una Divulgazione Pubblica



ovvero una denuncia) o per i quali egli lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

11.5 CONTENUTO DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Con specifico riferimento al contenuto della protezione, gli artt. 17 e ss. prevedono che:

- a) nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone segnalanti (e/o dalle altre persone, a loro legate, cui è esteso il regime di protezione), si presume che siano stati posti in essere a causa della Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee è a carico chi li ha realizzati.
- b) in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dai Segnalanti (e/o dalle altre persone cui è esteso il regime di protezione) se dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto whistleblowing, una Segnalazione, una Divulgazione Pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza della Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all'autorità.
- c) le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto whistleblowing non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice civile.

Le misure o atti ritorsivi eventualmente subiti dalle persone segnalanti (e/o dalle altre persone, a loro legate, cui è esteso il regime di protezione) possono essere comunicate dagli interessati all'ANAC che, ove le riscontri, potrà applicare le sanzioni previste dall'art. 21 del Decreto whistleblowing.

12. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E REPORTISTICA

I risultati complessivi delle attività di gestione delle Segnalazioni, incluse le verifiche e i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono condivisi dal Comitato nell'ambito del *reporting* periodico al Management Team dello Studio, ovvero laddove da questi richiesto.

In particolare, il Comitato fornisce al Management Team dello Studio (annualmente, o con altre tempistiche eventualmente definite da quest'ultimo) un apposito report riepilogativo delle segnalazioni pervenute, contenente l'esito delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte dello Studio.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del processo descritto nella Procedura, lo Studio potrà trattare eventuali dati personali, relativi sia al soggetto segnalante – salvo non ricorra alla Segnalazione anonima (al riguardo v. *supra*, par. 4.1) –, sia alle ulteriori persone fisiche coinvolte e menzionate nella Segnalazione (es. Persona Coinvolta). Inoltre, qualora a seguito delle verifiche scaturite dalla Segnalazione risultasse fondata la condotta illecita, i dati personali raccolti potranno essere trattati anche per la difesa di un diritto in sede giudiziaria da parte dello Studio.

La fonte da cui saranno raccolti gli eventuali dati personali è il Segnalante (c.d. *whistleblower*). Lo Studio potrebbe trattare le seguenti categorie di dati personali:

- (a) dati c.d. comuni (e.g. nome, cognome, dati di contatto, etc.) relativi al Segnalante e alle persone indicate nella Segnalazione;
- (b) ogni altra informazione, qualificabile quale dato personale, che il Segnalante dovesse decidere di condividere con lo Studio per meglio circostanziare la propria Segnalazione



(tali dati, potrebbero includere anche categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati).

Il trattamento dei dati personali è lecito ai sensi degli artt. 6(1)(c), 9(2)(b) e 10 del GDPR (D.lgs. n. 24/2023 e Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019).

Qualora i dati personali raccolti nell'ambito della Segnalazione, venissero trattati per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, il trattamento è lecito ai sensi degli artt. 6(1)(f), 9(2)(f) del GDPR e *2-octies*, comma 3, del Codice Privacy.

I dati personali che dovessero essere manifestamente non utili al trattamento di una specifica Segnalazione non saranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

Il trattamento è effettuato dallo Studio, tramite soggetti interni all'organizzazione del Titolare appositamente autorizzati e istruiti a svolgere le attività di trattamento descritte nella presente Procedura (es. Funzione alternativa in caso di conflitto di interessi), nonché da soggetti esterni allo Studio che, per conto di quest'ultimo, svolgono servizi di varia natura e che appartengono alle categorie di seguito indicate.

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- responsabili del trattamento, ex art. 28 del GDPR, di volta in volta nominati (es. società di gestione della piattaforma utilizzata per le Segnalazioni);
- Management Team e comitati dello Studio;
- professionisti di cui lo Studio si avvale per la tutela di un proprio diritto (ad esempio, avvocati, investigatori privati, consulenti tecnici, ecc.);
- giudici e tribunali, in ragione di qualsiasi richiesta o nell'ambito di un processo;
- autorità pubbliche autorizzate dalla legge, per verifiche, accertamenti e/o ispezioni.

L'elenco completo di tali soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede del Titolare.

Tutti gli interessati a cui si riferiscono i dati personali trattati dallo Studio potranno esercitare i diritti previsti ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 77 del GDPR, nei limiti di quanto previsto dall'articolo *2-undecies* del Codice Privacy. Eventuali richieste avanzate, per l'esercizio dei diritti, potranno essere inoltrate allo Studio e al DPO.

Il reclamo all'Autorità (Garante) potrà essere promosso secondo le modalità indicate dalla stessa. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e/o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le Segnalazioni Interne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi degli artt. 12 del Decreto whistleblowing, 5(1)(e) del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la Segnalazione si utilizza il sistema di messaggistica vocale, la stessa verrà registrata garantendo l'anonimato su base volontaria del Segnalante, che potrà scegliere se applicare o meno un filtro di manipolazione della voce (c.d. *morphing* vocale). In ogni caso, sarà possibile documentare la Segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale solo previo consenso del Segnalante. In caso di trascrizione, il Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente in un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura dal personale



mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o con verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro con la propria sottoscrizione.

15. FORMAZIONE

I Destinatari devono rispettare la presente Procedura e partecipare alle sessioni di formazione in merito al Decreto whistleblowing.

16. SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI

Lo Studio provvederà a sanzionare ogni comportamento illecito in linea con le previsioni del Decreto whistleblowing, ascrivibile al personale dello Studio, che dovesse emergere a seguito di attività di verifica di Segnalazioni, condotte secondo quanto previsto dalla Procedura, al fine di impedire eventuali condotte che violino la legge e/o il presente documento da parte del medesimo personale dello Studio o da parte dei suoi Soci e professionisti.

I provvedimenti disciplinari, come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione in essere.

Di seguito sono indicate, a titolo esemplificativo, alcune delle condotte che possono essere oggetto di un procedimento disciplinare:

- a) condotte ritorsive nei confronti del Segnalante e/o del Facilitatore;
- b) condotte che ostacolano o tentano di ostacolare la Segnalazione;
- c) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto whistleblowing;
- d) mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- e) diffamazione e/o calunnie compiute dal Segnalante, rilevate anche con sentenza di primo grado, oppure denunciate all'autorità giudiziaria o contabile (anche nel caso di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave).

17. PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è pubblicata sul sito dello Studio, ed è inserita altresì, per pronta reperibilità, nella rete Intranet dello stesso (PGHub).

Della sua adozione e pubblicazione viene data informativa a tutto il personale, i Soci e i professionisti dello Studio tramite comunicazione interna.